

39

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 1965, addì 26 del mese di aprile, in Milano, presso la sede della Gestione Governativa Navigazione Laghi

t r a

la Gestione Governativa Navigazione Laghi, rappresentata dai Signori: dott.ing. Alberto Pizzorno, Gestore Governativo; dott.ing. Ugo Ricci, Direttore di esercizio di Navimaggiore e di Navicono; sig. Antonio Valenti, Direttore di esercizio di Navigarda; dott. Giovanni Cesazzi, Vice-Direttore di Navimaggiore; cap. Natale Pinti, Vice-Direttore di Navicono; p.i. Walter Rebesco, Capo del Cantiere di Navigarda; dott. Flavio Poretta, Ispettore della Gestione Governativa, che funge da Segretario;

e

la Commissione Interna di Navimaggiore, nelle persone dei sigg. Spadacini Giuseppe, Vecchio Renato, Martini Moreno, Bottacchi Franco e Gattini Dario;

la Commissione Interna di Navigarda, nelle persone dei sigg. Danie li Mario, Mancati Gino, Bonissoli Egidio;

la Commissione Interna di Navicono, nelle persone dei sigg. Andreoli Antonio, Arcelleschi Ferme, Storze Mario, Cassinari Angelo e Marzoni Aldo;

presso che è stato riconosciuto, sia dai rappresentanti aziendali che dai rappresentanti del personale in necessità di addivenire, per quanto possibile e compatibilmente con le particolari esigenze aziendali locali, ad un trattamento normativo ed economico uniforme del personale delle tre Navigazioni, si è stipulato il presente accordo, che sostituisce ed annulla ogni altro precedente accordo sulla materia che ne fanno oggetto.

Art. 1

Al "Capo Finanziari" al comando delle seguenti unità verrà corrisposto, per ogni giornata di servizio, una speciale indennità di L. 200:

M. (S) E. (S) A. (S) S. (S) G. (S) R. (S) P. (S)

- Navigatore: n/navi Ross, Toscana, Italia, Sardegna e Provenza
- Naviganti: Brenta e Regno del Garda
- Naviganti: n/navi Volta, Naviganti, Stelvio, Spina e Chisallo.

Art. 2

Agli "Assistenti di bordo" e loro sostituti funzione nonché agli "aiuto-motoristi" verrà corrisposta una indennità mensile di L. 4.000 per il servizio promiscuo macchine-eoperto-bagaglietteria.

Agli "Applicati di bordo" di 2^a e loro sostituti l'indennità in pula verrà corrisposta nella misura di L. 7.000 mensili.

Gli "Applicati di bordo" di Ravimaggiore che già percepiscono l'indennità per il servizio promiscuo la manderanno "ad personam" nel la misura attualmente percepita.

Art. 3

Il personale, al quale sia prescritto d'indossare il vestiario uniforme, ha diritto alla somministrazione da parte dell'Azienda dei seguenti indumenti:

- personale con qualifiche naviganti: due divise all'anno, al 30%; un berretto di panno ogni due anni, al 30%; due berretti bianchi con due foderine ciascuno ogni anno, al 30%;
- personale con qualifiche di cartiere adibito a servizi di bordo: una divisa, al 30%, ogni quattro di effettiva navigazione, del tutto richiesto dal periodo d'impiego dell'interessato; un berretto bianco con due foderine, al 30%, ogni quattordici mesi di effettiva navigazione;
- personale con qualifiche naviganti: ogni anno una caniccia ed una cravatta gratuita ed una caniccia al 30%;
- personale con qualifiche di cartiere adibito a servizi di bordo: ogni dodici mesi di effettiva navigazione una caniccia ed una cravatta gratuita ed una caniccia al 30%.

M

B sun M Sb J Mi Av Q·f

3)

Qualora l'agente non abbia necessità di una delle due divise di cui sopra potrà avere in cambio, gratuitamente, un pantalone e due camicie, oppure quattro camicie, oppure l'accreditto del 30% del valore della divisa non ritirata.

Resta comunque inteso che qualora gli agenti non conservassero la divisa con la dovuta cura la Direzione potrà obbligarli a riferirla con il pagamento del 100%.

- Personale con qualifiche naviganti: un impermeabile ed un cappotto al 30% ogni quattro anni;

- personale viaggiante di macchina: un abito da lavoro gratuito all'anno;

- personale che presta servizio in cantiere: due tute ed un paio di scarpe da lavoro gratuiti ogni dodici mesi di effettivo servizio di cantiere;

- personale che svolge mansioni di comando sui navi: una tuta gratuita ogni quattro anni qualora non appartenga ad una qualifica cui spetti già la tuta.

Art. 4:

Il personale che presta servizio in cantiere e venga comandato, sempre per servizio di cantiere, fuori residenza e vi si trovi dalle ore 12 alle 14 o dalle ore 19 alle 21, fatta salve l'applicazione dell'art. 2 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948, avrà diritto ad un "buono pasto", per ogni pasto non consumato in residenza.

Art. 5

Al personale che presti servizio in cantiere e che non partecipi ai turni viaggianti della settimana, verrà corrisposta, nel caso di imbarco per servizi speciali (moleggi), una indennità giornaliera di L. 400.

Art. 6

Al personale in servizio sul battipale verrà riconosciuta un'ora

M

BB fm M M Sf. Oph Q. /y

di lavoro straordinario per ogni giornata di almeno sei ore di lavoro effettivo sul battipale stesso.

Art. 7

Al "Capi-Controllore" ed ai "Controllori" verranno riconosciute per ogni giornata di almeno ore 7,35 di servizio fuori residenza, due ore di lavoro straordinario senza alcuna altra indennità.

Art. 8

Al personale che effettua determinate corse e gruppi di corse che richiedano una prestazione particolarmente intensa verrà accordata una indennità speciale di disagio in ragione di L. 200.- al giorno.

In considerazione delle diverse situazioni aziendali locali ogni Direzione di esercizio concerderà con la Commissione Interna Aziendale le corse per le quali dovrà essere corrisposta tale indennità.

I detti accordi dovranno essere inviati alla Gestione per l'approvazione.

Tale indennità non si dovrà comunque corrispondere al personale in servizio sui Motoscafi e sull'Aliscafo che già gode di altra particolare indennità.

Il presente accordo, la cui decorrenza viene stabilita dal 1 maggio 1965, verrà trasmesso al superiore Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile per il provvedimento di ratifica ai sensi e per gli effetti della legge 18 luglio 1957 n. 614.

Autonilio Gueduoli

Cameriere

Frediani Giacomo Servizi manut.

Sbarza Mario - filo. Bonari

Stefanoni

M. Vatta

Gianzatti

Antonio Vatt

Ufficio

Moretti

Ufficio

NOTA A VERBALE

La Commissione Interne Aziendale Nevimeggio, accetta l'articolo primo del verbale di accordo del 28 Aprile 1965, solo e condizione che esso non pregiudichi le sue richieste sull'applicazione del Regolamento promozioni di cui agli accordi aziendali dell' 11 Agosto 1961, 24 Luglio 1962 e 12 Settembre 1963.

La COMMISSIONE INTERNA AZIENDALE